

FAQ SECONDA SEZIONE

1. Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione?

Associazioni, enti ed altri organismi privati. Sono esclusi tutti gli enti pubblici e gli organismi di diritto internazionale.

2. Quali sono i requisiti richiesti?

- fini sociali e di solidarietà
- assenza di fini di lucro
- sede legale in Italia
- carattere democratico dell'ordinamento interno
- elettività delle cariche associative
- criteri definiti di ammissione degli aderenti
- redazione del bilancio o del rendiconto annuale e definizione delle modalità di approvazione
- esperienza almeno biennale di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile
- assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
- presentazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con indicazione degli operatori che sono dedicati alla realizzazione del programma, con competenza nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale
- disponibilità, a qualunque titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza ed alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale
- accordo di partenariato con ente/associazione già iscritto alla II Sezione del Registro
- adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in particolare con riferimento ai soggetti beneficiari ospitati nelle strutture.

3. C'è una scadenza annuale per la presentazione della domanda di iscrizione?

Non c'è alcuna scadenza. La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell'anno.

4. Come deve essere presentata la domanda?

La domanda di iscrizione può essere inviata esclusivamente on line, accedendo all'applicativo Registro dalla pagina generale sui servizi del lavoro del MLPS all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, tramite SPID, (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale.

5. La domanda deve contenere tutti gli allegati?

Tutti gli allegati richiesti sono indispensabili per la valutazione da parte degli operatori ai fini dell'iscrizione; i documenti necessari per la presentazione della istanza sono riepilogati anche nella pagina del portale istituzionale, area immigrazione, dedicata al Registro delle associazioni e degli

enti che operano a favore degli immigrati. Nella pagina è disponibile anche una specifica Guida utente – Procedura di iscrizione al Registro delle associazioni (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/default.aspx>).

6. È indispensabile presentare il documento che attesta l'instaurazione di un rapporto di partenariato con un ente già iscritto?

Sì, l'instaurazione del rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella seconda sezione del Registro è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione.

7. Dove è reperibile l'elenco aggiornato degli iscritti alla seconda sezione del Registro ai fini di individuare il soggetto per un eventuale partenariato?

L'elenco può essere richiesto all'ufficio, anche per e-mail, possibilmente specificando la Regione di riferimento. L'elenco non è oggetto di pubblicità per ragioni connesse alla delicatezza delle attività svolte e alla tutela della riservatezza dei dati. I dati vengono forniti su richiesta motivata esclusivamente per l'uso specifico cui è destinata.

8. Come deve essere redatto il rapporto di partenariato?

I soggetti interessati possono indicare obiettivi, contenuti, modalità e durata che meglio rispondono alle loro esigenze operative, con preciso riferimento al programma di assistenza ed integrazione che si intende svolgere.

9. Come devono essere dimostrati i due anni di esperienza richiesti in materia di assistenza e protezione sociale?

È necessario che sia dimostrata la specifica e stabile esperienza maturata, nell'ultimo biennio, di assistenza sociale e di prestazione di servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. La decorrenza delle attività viene individuata calcolando almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

10. Quali attività devono essere relazionate?

Tutte le attività svolte in Italia nelle specifiche materie di competenza della seconda sezione del Registro che riguardano cittadini stranieri.

11. Come deve essere redatta la relazione?

La relazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e firmata. Con la relazione vengono presentate e descritte, in modo dettagliato, le attività svolte dalla richiedente, negli ultimi due anni, di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. Devono essere posti in evidenza le date di inizio e fine attività, gli obiettivi e le azioni specifiche attuate, anche all'interno di partenariati e reti, i risultati raggiunti, i finanziamenti, i beneficiari, gli operatori ed ogni altra informazione utile alla descrizione della stabile esperienza maturata nelle materie di competenza della seconda sezione del Registro.

12. Come deve essere documentata la stabile attività biennale descritta nella relazione?

Allegando gli accordi/convenzioni stipulati e/o le attestazioni di attività rilasciate dagli enti pubblici di riferimento, copie dei progetti realizzati e delle relazioni/rapporti periodici e/o finali. Tale documentazione deve essere chiaramente richiamata nella relazione sulla attività svolta nel biennio

al fine di consentire un preciso collegamento con i relativi progetti inseriti.

13. Se negli ultimi due anni non sono state stipulate convenzioni, come si può dimostrare l'esperienza maturata?

L'esperienza maturata deve essere comunque dimostrata presentando attestazioni rilasciate dagli enti pubblici (enti locali, scuole, ASL, ecc.) con i quali l'associazione/ente ha collaborato anche senza usufruire di finanziamenti. Le attestazioni non rilasciate da enti pubblici (ad es. da altri soggetti iscritti al Registro) completano la documentazione sull'attività, ma non sostituiscono i documenti sui rapporti instaurati con le istituzioni pubbliche.

14. Quali sono le annualità di bilancio richieste?

I bilanci devono riguardare le ultime due annualità approvate dall'assemblea. Il periodo può dunque non corrispondere a quello considerato dalla relazione sulle attività. Devono essere allegate anche le delibere di approvazione da parte dell'assemblea e le eventuali relazioni di accompagnamento e/o note integrative.

15. Le articolazioni o circoli territoriali possono avvalersi dell'iscrizione dell'ente nazionale di appartenenza?

No. L'iscrizione alla seconda sezione può essere richiesta solo per la propria struttura di riferimento e non si estende alle articolazioni territoriali, circoli/comitati aderenti. Ciascuna articolazione territoriale può richiedere iscrizione per la propria struttura, qualora dimostri di possedere i requisiti di esperienza, organizzazione, programma, ecc..

16. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 1?

La dichiarazione sostitutiva 1, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è generata dall'applicativo al quale si accede per la domanda di iscrizione. La dichiarazione è compilata dal solo legale rappresentante e deve essere firmata digitalmente e ricaricata a sistema (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

17. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 3?

Anche la dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti allegati per finalità istruttorie deve essere sottoscritta, con firma digitale, solo dal rappresentante legale (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

18. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 2?

Sia il rappresentante legale che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo devono compilare la dichiarazione sostitutiva 2, concernente l'assenza delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento attuativo del TU sull'immigrazione. La dichiarazione è sempre generata dall'applicativo e dovrà essere firmata da ciascun dichiarante (firma autografa), ricaricata a sistema, allegando copia di un valido documento di riconoscimento (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).